

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE RETE TELEMATICA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA VOLONTARI DEL
SANGUE SNC

Numero REA: PZ - 86109

Codice fiscale: 01238680761

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-09-2005 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
LUIGI GATTI

ALLEGATO "A" AL N. 18698/12797 DI REP./RACC.

S T A T U T O

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA'

PREVA-LENTE

DENOMINATA:

"COOPERATIVA SOCIALE RETE TELEMATICA".

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente

denomina- ta:

"COOPERATIVA SOCIALE RETE TELEMATICA".

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI Libro V del Codice

Ci- vile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto

compa- tibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di POTENZA alla via Volontari del

San- gue c/o Avis, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita a

cura degli Amministratori presso il Registro delle Imprese competente ai

sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La società può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, a-

genzie in Italia ed all'estero ovvero sopprimerle. Il domicilio dei soci, per i

loro rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal

libro dei soci.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere pro-

	rogata una o più volte per decisione dei soci.	
	Art. 5 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo,	
	di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla	
	lettera a) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha sco-	
	po di lucro e si propone inoltre di perseguire l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante	
	lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svan- taggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/1991.	
	La Cooperativa, ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in	
	forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e inte-	
	grazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,	
	compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce	
	comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 6 - Oggetto sociale -	
	La Cooperativa nell'intento di assicurare stabile occupazione ai soci, tramite	
	la gestione in forma associata dell'Impresa, alle migliori condizioni	
	economi- che, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello Statuto	
	sociale e del- l'eventuale regolamento interno, si propone:	
	2	

	- di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di ser-	
	vizi socio-sanitari ed educativi.	
	In relazione a ciò, la Cooperativa intende gestire stabilmente o temporanea-	
	mente, in proprio o per conto terzi strutture di servizi per:	
	- attività di teleassistenza, telesoccorso e telecontrollo e telemedicina con	
	l'ausilio di strumenti telematici;	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare integrata;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, op-	
	pure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a di-	
	sposizione da enti pubblici o privati;	
	- attività di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché	
	servizi integrati per residenze protette;	
	- attività e centri a proiezione sociale e di riabilitazione;	
	- attività di gestione banca dati, di indagine sui bisogni sociali della colletti-	
	vità e loro tipologie finalizzata a rendere più efficiente il servizio della Coo-	
	perativa, nonché di consulenza e formazione professionale; il tutto riferito	
	al- le attività di cui sopra;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui	
	opera, al fine di stimolare la disponibilità e l'attenzione relativamente all'ac-	
	coglienza delle persone in stato di bisogno.	
	La Società, per il raggiungimento dello scopo sociale, si propone di predi-	
	sporre programmi annuali e pluriennali di attività sulla base delle necessità	
	della Cooperativa ed in armonia con gli indirizzi di politica regionale, nazio-	
	nale, comunitaria; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ri-	
	3	

	strutturazione e/o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	
	aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	Le modalità e la durata dei conferimenti previsti dal presente comma	
	saranno determinati con apposito regolamento da approvarsi dall'Assemblea	
	dei Soci (art. 12, legge 17 febbraio 1971 n. 127).	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o	
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere	
	tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente attinenti al medesimo.	
	La società potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma,	
	in imprese che svolgono attività analoga o comunque accessoria all'attività	
	sociale; aderire e partecipare ad Enti e Organismi economici consortili,	
	diretti a consolidare il movimento cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito.	
	Le persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 8 novembre	
	1991 n. 381 devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori	
	della Cooperativa.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà compiere, inoltre,	
	tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari	
	e bancarie che saranno ritenute necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di	
	fidejussioni e di altre garanzie personali e reali a favore proprio o di terzi,	
	ma nell'esclusivo interesse della Cooperativa.	
	4	

	Essa potrà, inoltre, assumere, direttamente o indirettamente, ma non come	
	at- tività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del	
	pubblico, in- teressenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi	
	oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonchè compiere operazioni	
	finanziarie unica- mente al fine di realizzare l'oggetto principale e nel	
	rispetto e nei limiti della normativa vigente. Potrà partecipare a consorzi ed a	
	raggruppamenti d'impre- se, nonchè concorrere a gare ed appalti pubblici, e	
	partecipare a Gruppi Coo- perativi Paritetici o Consorzi.	
	La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, creditizie,	
	contributive e fiscali disposte e previste da parte della Unione Europea, dello	
	Stato, delle Regioni e di altri Enti Pubblici a favore delle società che operano	
	nei settori di attività della qui costituita società. La cooperativa può svolgere	
	la propria attività anche nei confronti di terzi non soci nei limiti innanzi spe-	
	cificati.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui	
	eserci- zio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento	
	del- le attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	prov- viste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o	
	orga- nismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessa- ri o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	5	

	per il potenzia- mento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale fi- nalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59	
	ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego-	
	lamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	Art. 7 - Numero e categorie di soci	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al mi-	
	nimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero	
	dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e de- ve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci tutte quelle persone fisiche o giuridiche aventi capacità	
	di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità profes-	
	sionale nel settore di attività di cui all'oggetto sociale della cooperativa e	
	che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente allo scopo della cooperativa ed attivamente	
	collabo- rare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	Inoltre i soci lavoratori, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mu-	
	tualistici, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	for- ma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma,	
	6	

	ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche ele-	
	menti tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	
	identiche o affini con quella della cooperativa.	
	La società Cooperativa potrà estendere i propri servizi, per il completo utiliz-	
	zo degli impianti e delle attrezzature ai non soci, alle condizioni stabilite dal-	
	l'Organo Amministrativo. I soci sono inoltre obbligati:	
	- a contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il	
	conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento a fondi costi-	
	tuiti per l'esecuzione di programmi operativi;	
	- a rispettare le delibere degli organi sociali ed osservare tutte le norme del	
	presente Statuto.	
	Il socio è tenuto, inoltre, a corrispondere alla Società i contributi annualmen-	
	te determinati dall'Assemblea, anche per quanto riguarda l'esecuzione dei	
	programmi operativi. E' fatto obbligo a tutti i soci di costituire una garanzia	
	a fronte delle obbligazioni assunte con riferimento all'attuazione dei	
	program- mi operativi. Al socio che non adempia le obbligazioni assunte e/o	
	contrav- venga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché alle	
	delibera- zioni dell'Organo Amministrativo, sono applicabili le seguenti	
	sanzioni:	
	- diffida;	
	- sanzione pecuniaria da definire ed adottare con un regolamento fissato dal-	
	7	

	l'Assemblea;	
	- sospensione a tempo determinato;	
	- esclusione.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo am-	
	ministrativo contenente i dati completi e le specifiche competenze possedute.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministra-	
	tori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	Il nuovo socio deve versare immediatamente o con le diverse modalità e ter-	
	mini stabiliti dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sopra prezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilan-	
	cio su proposta dagli amministratori. Qualora la domanda di ammissione	
	non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Art. 9 - Quote	
	La partecipazione sociale è rappresentata da quote del valore nominale di	
	Euro 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero).	
	Art. 10 - Cessione delle quote dei soci	
	Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se	
	8	

	la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	agli amministratori con lettera raccomandata, indicando tutte le generalità	
	dell'a- spirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo	
	pattui- to per la cessione. Il provvedimento che concede o nega	
	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richie- sta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione può proporre opposizione al tribunale.	
	Art. 11 - Vincoli sulle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si conside-	
	rano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia	
	dell'adempimen- to delle obbligazioni che i soci contraggano con la	
	medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può	
	agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Art. 12 - Recesso	
	Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, spetta al socio che abbia perso i requisiti per poter essere	
	ammesso come socio.	
	Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle	
	9	

	deliberazio- ni riguardanti:	
	- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambia-	
	mento significativo dell'attività della società;	
	- la trasformazione della società;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di	
	re- cesso;	
	- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazio-	
	ne.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ri-	
	cezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devo- no darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ri- cevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il	
	tribuna- le.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguar-	
	da i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato otto mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Art. 13 - Esclusione del socio	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal	
	contratto sociale, dal regolamento approvato o dal rapporto mutualistico;	
	10	

	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla so-	
	cietà;	
	- per mancato pagamento in tutto o in parte delle quote sottoscritte, previa	
	in- timazione da parte dell'Organo Amministrativo;	
	- per interdizione, inabilitazione, condanna a pena che importa l'interdizione	
	anche temporanea di pubblici uffici o fallimento.	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	tri- bunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della	
	quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.	
	Art. 15 - Liquidazione della quota	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui	
	si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Il socio	
	receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al	
	rimborso del valore nominale delle somme versate. La liquidazione	
	comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	Art.16 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il paga-	
	11	

	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso,	
	la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società,	
	il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-	
	sponsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art.17 Patrimonio della società	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai	
	soci;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve tra i soci sia durante la	
	vita della società sia all'atto dello scioglimento.	
	Art.18 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare pre-	
	stabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale	
	di Euro 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi dell'attivo suscetti-	
	bili di valutazione economica.	
	Art. 19 - Riserve	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo	
	destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi	
	12	

	mutualisti- ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a cui la	
	cooperativa a- derisce o, in mancanza di adesione, al competente Ministero,	
	nella misura e con le modalità previste dalla legge.	
	Art. 20 - Requisiti mutualistici - Divieti	
	Ai sensi dell'art. 2545, nella relazione di bilancio gli amministratori e i	
	sinda- ci, se nominati, indicheranno i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il con- seguimento dello scopo mutualistico. E' fatto divieto alla cooperativa:	
	a) - di distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato;	
	b) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	E' fatto obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della Società, dell'in-	
	tero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi, e-	
	ventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	Gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, della società devono indicare,	
	nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., specificamente i criteri	
	segu- ti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel	
	rispetto di quanto precedentemente previsto in materia di riserva legale, de-	
	voluzione degli utili netti ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	13	

	po della cooperazione e dei divieti di distribuzione dei dividendi e di riserve,	
	la destinazione degli utili non assegnati.	
	Pertanto gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio, saranno così	
	desti- nati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;	
	b) una quota degli utili netti annuali nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	Coope- razione ai quali la cooperativa aderisca o, in caso di mancata	
	adesione, al competente Ministero;	
	e) un dividendo in misura giammai superiore all'interesse massimo dei	
	Buoni Postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettiva- mente versato;	
	d) l'eventuale rimanenza sarà destinata a fini mutualistici dall'Assemblea.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del	
	prece- dente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta	
	ai fondi di riserva oppure venga aumentata la quota destinata agli scopi di	
	cui alla let- tera d), detratte, in ogni caso, le quote di cui alle precedenti	
	lettere a) e b).	
	Art. 22 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al	
	30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai so-	
	ci, deliberando la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante	
	aumento proporzionale delle rispettive quote in deroga a quanto previsto	
	dal- l'art.2525 Codice Civile.	
	14	

	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai trattamenti economici	
	spettanti a ciascun socio e, quindi, in proporzione alla quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intrattenuti tra i soci e la cooperativa. A tal fine la	
	coope- rativa, nella redazione del bilancio dovrà riportare separatamente i	
	dati relati- vi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le	
	diverse gestioni mutualistiche a seconda del tipo di scambio mutualistico	
	intrattenuto tra so- cio e cooperativa.	
	Art. 23 - Decisioni dei soci ed Assemblea	
	I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla	
	loro competenza, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tan-	
	ti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivamente	
	spettan- ti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate:	
	a) mediante deliberazione assembleare con le maggioranze di seguito stabili-	
	te;	
	b) sulla base del consenso espresso per iscritto da tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti a tutti i	
	soci, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza	
	l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la	
	documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra	
	gli atti della società.	
	In ogni caso le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo,	
	quel- le concernenti il compimento di operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci, ed ancora quando lo richiedono uno o più amministratori	
	15	

	o un nu- mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	complessivamente spettanti a tutti i soci, devono essere adottate con	
	deliberazione assembleare.	
	L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio	
	dello Stato italiano, a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccoman-	
	data spedita ai soci o consegnata a mano dei soci stessi che provvederanno a	
	datare e sottoscrivere l'avviso per presa visione, o anche mediante fax o mes-	
	saggi di posta elettronica; i suddetti avvisi dovranno essere inviati almeno	
	ot- to giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso saranno specificati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli ar-	
	gomenti posti all'ordine del giorno.	
	Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora	
	siano presenti tutti i soci aderenti alla società e vi assistano o siano stati in-	
	formati della riunione tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, qua-	
	lora esista il Collegio Sindacale, e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'ar- gomento.	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultano regolarmente	
	i- scritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ciascun socio ha un voto	
	qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante semplice dele-	
	ga scritta, da altro socio, osservato il disposto normativo del Codice Civile	
	anche in ordine alla conservazione della relativa documentazione. Spetta al	
	Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il	
	diritto di intervento all'assemblea stessa.	
	L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o, se esiste il	
	16	

	Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio stesso; in loro	
	manca l'assemblea designa il proprio Presidente.	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rap-	
	presentano più della metà dei soci aventi diritto a voto e delibera a maggio-	
	ranza dei presenti, eccettuate le deliberazioni relative alle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo e quelle concernenti il compimento di operazioni che com-	
	portano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci per le quali occorre il voto favorevole della	
	maggioranza dei soci iscritti alla cooperativa.	
	L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato	
	dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori, qualora il	
	Presidente dell'assemblea avesse a nominarli scegliendoli fra i Soci od i Sin-	
	daci.	
	Nel caso di legge ed inoltre quando l'Organo Amministrativo lo ritenga op-	
	portuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.	
	Art. 24 - Amministrazione -	
	La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo quanto viene	
	determinato per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assem-	
	blea, di volta in volta, all'atto della nomina.	
	L'unico amministratore o gli amministratori durano in carica per tre esercizi	
	e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra	
	17	

	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione le decisioni possono	
	essere adottate o con il metodo collegiale ovvero anche sulla base del	
	consenso espresso per iscritto dalla maggioranza degli amministratori	
	purchè, in tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino	
	con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa e	
	purchè non si tratti di decisioni relative alla redazione del progetto di	
	bilancio e dei progetti di fusione o di scissione che devono essere adottate	
	sempre con il metodo collegiale.	
	Nel caso di decisione collegiale, il Consiglio si riunisce presso la sede	
	sociale o in qualsiasi altro luogo purchè in Italia previo avviso di	
	convocazione inviato a ciascun consigliere a mezzo lettera raccomandata	
	anche a mano, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno	
	cinque giorni prima della adunanza, o, nei casi di urgenza, almeno due giorni	
	prima. La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente la	
	maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza dei consiglieri presenti.	
	Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni	
	del loro incarico, anche un emolumento forfettario che verrà determinato	
	annualmente dall'assemblea dei soci.	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di	
	tutti i più ampi poteri per la gestione e amministrazione della società, con facoltà	
	in esso di compiere in genere tutte le operazioni necessarie e/o utili per	
	il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo quelle che la legge o il presente	
	statuto riservano tassativamente all'assemblea.	
	18	

	La rappresentanza legale della Società verso i terzi ed in giudizio spettano	
	al- l'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e	
	amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per i giudizi di	
	revocazione e cassazione, di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi proceda alla nomina tra i suoi	
	membri di un Amministratore delegato con la stessa delibera stabilisce le fa-	
	coltà e gli obblighi dello stesso Amministratore Delegato fatta eccezione per	
	quegli atti che per legge o per statuto siano riservati al Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Art. 25 - Controllo sulla Gestione e la contabilità -	
	Il controllo sia della gestione che della contabilità sociale è demandato ad un	
	Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi e di due Supplenti, no-	
	minati e funzionanti ai sensi di legge: essi restano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	La nomina dei Sindaci è però facoltativa da parte dell'assemblea, fino a	
	quan- do non verranno superati i limiti previsti dalla legge per la nomina	
	obbligato- ria del Collegio Sindacale.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita il controllo contabile e vigila	
	sul- l'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funziona- mento.	
	Art. 26 - Controllo individuale del socio	
	19	

	In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di	
	avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
	consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i do-	
	cumenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 27 - Disposizioni finali	
	Verificandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa lo scioglimento della	
	Società, l'assemblea delibera sul numero dei liquidatori e sulle regole di fun-	
	zionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, nomina i	
	liquidato- ri con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza e delibera	
	sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, sui poteri dei	
	liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale o di	
	rami di essa ovvero di singoli beni o diritti o blocchi di essi e delibera,	
	altresì, sugli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio anche di singoli rami, in funzione del	
	migliore realizzo. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventual- mente maturati, sarà devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 28 - I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da un re-	
	golamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assem-	
	blea con il voto favorevole della maggioranza dei soci.	
	Art. 29 - Clausola compromissoria	
	Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i soci in dipendenza	
	del rapporto sociale o in ordine alla interpretazione o/e esecuzione del pre-	
	sente contratto che abbiano ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di	
	quelle non compromettibili e di quelle nelle quali la legge prevede	
	20	

22 di 22